

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1152

“Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997”

ottobre 2008
n. 61



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1152

“Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997”

ottobre 2008

n. 61

a cura di: F. Colucci e M. Magrini

Classificazione Teseo: Controllo dei prezzi. Industria edilizia. Produzione agricola. Imprese di trasporto. Pesca. Contributi pubblici. Calamità naturali. Gruppo degli otto Paesi più industrializzati (G8). Regione Sardegna., Regione Umbria. Regione Marche.

AVVERTENZA

Il disegno di legge A.S. 1152 reca la conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997", ed è stato presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 23 ottobre 2008.

Il decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008, scade, ove non convertito, il 22 dicembre 2008.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto)</i> Scheda di lettura.....	19
La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato	21
Articolo 3, comma 1 <i>(Finanziamento della Presidenza italiana del G8)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 3, commi 2-5 <i>(Definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria)</i> Scheda di lettura.....	29

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accetta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per variazioni in aumento, le

disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni.

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, ad

esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n.163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo

per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

L'articolo 1 modifica il codice dei contratti pubblici (decreto-legislativo 163/2006) prevedendo, per l'anno 2008, l'abbassamento, dal 10 all'8%, della variazione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi che determina la compensazione nell'ambito dei contratti di lavori pubblici. *Si rileva che il terzo periodo del comma 11 modifica un decreto-legge in corso di conversione in legge.*

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione del quale è fissato il termine del 31 gennaio 2009, la rilevazione:

- delle variazioni percentuali su base annuale;
- in aumento o in diminuzione;
- superiori all'otto per cento;
- relative all'anno 2008;
- dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La motivazione dell'intervento legislativo è il repentino aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008 che rendono insufficiente le compensazioni già operanti ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006¹) di cui le disposizioni in esame costituiscono deroga espressa.

¹ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

L'articolo 133, comma 4, del codice, disciplina la compensazione, in aumento o diminuzione, del costo dei singoli materiali da costruzione che, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta che ha originato il contratto di lavori pubblici; la compensazione è limitata alla percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo. La compensazione è determinata (comma 5) applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che (comma 6) entro il 31 marzo di ogni anno, rileva le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. A pena di decadenza (comma 6-bis) l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto ministeriale.

Il comma 2 dispone la compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al comma 1; precisando che essa è in aumento o in diminuzione e nei limiti di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.

Il comma 3 disciplina l'entità della compensazione, determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il comma 4 dispone che per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

Il comma 5 esclude la compensazione in aumento qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

Il comma 6 esclude l'applicabilità della disciplina di compensazione ai materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici.

Il citato comma 1-bis esclude dalla compensazione già vigente nel codice i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi:

- previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto;
- previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori;
- a condizione comunque:
 - che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori;
 - che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.

Il comma 7 dispone la continuità della vigente normativa sulla compensazione per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Potrebbe essere opportuno precisare che il detto regime normativo si applica anche per l'anno 2009 e seguenti.

Il comma 8 individua le fonti di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni, ponendole ordinariamente a carico di quelle che sovengono alle compensazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici (articolo 133, comma 7).

A tal fine il citato comma 7 prevede l'utilizzazione delle somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

Il comma 9 si occupa del caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8:

- le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici;
- a tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

Il citato articolo 128 disciplina la programmazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, prevedendo un programma triennale e aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto

dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Il comma 10 individua un'ulteriore fonte di finanziamento delle compensazioni in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9; da tale ulteriore fonte di finanziamento sono esclusi concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (articolo 142, comma 4, del codice):

- si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al successivo comma 11.

Il comma 11, contiene ai periodi primo, secondo e quarto disposizioni omogenee e oggetto sia della relazione illustrativa che della relazione tecnica che accompagnano il disegno di legge di conversione.

Il terzo periodo, invece:

- *sembra contenere disposizioni diverse;*
- *modifica un decreto-legge in corso di conversione;*
- *non è oggetto né della relazione governativa, né di quella tecnica (v. più oltre).*

Il primo periodo del comma 11, per le finalità di cui al comma 10, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

Il secondo periodo prevede che, al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289/2002², relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il citato articolo 61 della finanziaria 2003 (legge 289/2002) istituisce, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/1998³, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale (indicate nell'allegato 1 della medesima legge finanziaria 2003) nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative sopra citate, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio

² Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

³ Legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse".

generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

- a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziata a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

Al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nel periodo 2008-2011, è necessario ridurre il predetto FAS in termini di saldo netto da finanziare in misura superiore rispetto a quanto necessario a garantire la copertura. Ciò è dovuto al coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del FAS, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Infatti gli effetti sui conti pubblici che si registrano per effetto dell'utilizzo degli stanziamenti si distribuiscono su un arco temporale pluriennale (circa tre anni) e come tali sono stati assunti nelle previsioni di finanza pubblica.

Il terzo periodo del comma 11, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, incrementa il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008⁴, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

L'incremento del fondo è effettuato "contestualmente", con presumibile riferimento all'istituzione del Fondo per l'adeguamento prezzi di cui si occupano specificamente gli altri periodi del comma 11. Si rileva che la disposizione in esame interviene su una norma contenuta in un decreto-legge in corso di conversione da parte del Parlamento.

Il citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008:

- istituisce:
 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011;
 - un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

⁴ Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" in corso di conversione presso il Senato della Repubblica, atto n. 1083.

- ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 350/2003⁵ introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 296/2006⁶;
- all'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

I commi 511 e 512 dell'articolo 1 della citata legge 296/2006 intervengono sulla disciplina dei contributi pluriennali, al fine di garantire che dall'utilizzo delle risorse relative ad autorizzazioni legislative riguardanti limiti di impegno o contributi pluriennali derivino effetti sui conti pubblici compatibili con gli obiettivi programmati.

Il comma 511 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, della concessione di contributi pluriennali; tale fondo viene utilizzato nell'ambito della procedura di cui al nuovo comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal successivo comma 512. La natura del fondo non è quella di uno stanziamento di bilancio, iscritto in termini di competenza e cassa, destinato ad essere ripartito, ma quello di una posta di bilancio iscritta unicamente in termini di cassa, finalizzata a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle operazioni di mutuo attivate con onere a carico dello Stato.

Il comma 512 – attraverso una novella all'articolo 4 della legge 350/2003 cui aggiunge il comma 177-bis - introduce una specifica procedura per l'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati da disposizioni legislative, che ricalca quella introdotta dalla direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 "Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006". La norma trova applicazione con riferimento sia a disposizioni legislative già vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria sia a disposizioni che autorizzano contributi pluriennali introdotte dalla legislazione successiva, ivi incluse quelle previste dalla legge finanziaria medesima.

Si osserva che né la parte motiva del decreto-legge, né la relazione governativa spiegano la ragione dell'intervento normativo di cui al terzo periodo.

Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza 128/2008, ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni del decreto-legge 262/2006 (articolo 2, commi 105 e 106) relative all'esproprio del teatro Petruzzelli di Bari, perché né nella motivazione del decreto-legge, né nella relazione governativa, era ravvisabile un collegamento con le stesse disposizioni. Secondo i principi enunciati dalla precedente sentenza 171/2007, relativamente alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza delle disposizioni contenute nei decreti-legge, la Corte Costituzionale ha ribadito che l'esistenza di tali requisiti non può essere sostenuta da una mera ed apodittica enunciazione, ma deve trovare puntuale spiegazione nella motivazione del decreto-legge.

⁵ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

⁶ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

Una situazione analoga a quella illustrata è rilevata anche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura.

Il quarto periodo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, contiene una disposizione specificamente rivolta al Fondo per l'adeguamento prezzi, disponendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo di tale fondo garantendo:

- la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione;
- la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è sostituito dal seguente:

«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso

l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato.

L'**articolo 2** reca norme relative ad interventi di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.

Il **comma 1** sostituisce interamente l'art. 9, co. 2, del decreto-legge n. 112 del 2008⁷.

L'art. 9, co. 2 – nella versione anteriore all'emanazione del **decreto in esame** – assegnava all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa) il compito, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in

⁷ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

vigore del decreto-legge n. 112 del 2008) sino al 31 dicembre 2008, di provvedere, utilizzando le proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure al fine di mantenere i livelli di competitività dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.

Per effetto di tale sostituzione, vengono precisate le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività.

La statuizione nel dettaglio delle misure di sostegno – sia di carattere patrimoniale che finanziario – viene rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il termine ultimo per l'adozione dei suddetti decreti è fissato al 15 novembre 2008.

Entro il successivo 30 novembre 2008 devono essere definite le procedure attuative delle misure di sostegno, attraverso l'emanazione di appositi bandi.

La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno è assicurata – nel limite di 230 milioni di euro – dalle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa⁸.

Si precisa che – limitatamente al suddetto importo e agli scopi sopra indicati – le risorse dell'Agenzia, giacenti fuori della Tesoreria statale⁹, devono essere rese

⁸ L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo d'impresa è una società per azioni a capitale interamente pubblico. Il socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto.

L'Agenzia, ai sensi della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2007, opera nei settori dell'attrazione di investimenti esteri, dell'innovazione e della competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali, e della promozione della competitività e delle potenzialità attrattive dei territori.

Attualmente, l'Agenzia sta attuando un piano di riordino e dismissioni sulla base della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e della direttiva del Ministro dello sviluppo economico (27 marzo 2007) che indica priorità, obiettivi e indirizzi.

Oltre a una profonda riorganizzazione interna dell'Agenzia, il piano prevede la cessione di tutte le società regionali e di gran parte delle società partecipate.

⁹ La Tesoreria è il cassiere dello Stato e, come tale, provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del bilancio dello Stato e, con l'introduzione della tesoreria unica, svolge anche le funzioni di banchiere degli enti tenuti a depositare le loro disponibilità su conti di tesoreria.

Il servizio di tesoreria è affidato dalla legge alla Banca d'Italia, ed i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da una convenzione che è stata rinnovata tacitamente fino al 2030.

La Banca d'Italia opera attraverso la tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato e di altre norme, anche di rango minore, e di direttive emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e, in particolare, dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da cui dipende il servizio che intrattiene i rapporti con la Banca d'Italia e che coordina il servizio di tesoreria statale.

immediatamente indisponibili, per poi essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base (u.p.b.):

- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per 200 milioni di euro);
- del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (per 30 milioni di euro).

Le somme riassegnate secondo le modalità sopra indicate devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008.

Secondo la Relazione tecnica del Governo, <<la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di risorse detenute dall'Agenzia al di fuori della tesoreria statale, che saranno versate all'entrata, riassegnate alla spesa e utilizzate entro il 31 dicembre 2008. A tal fine è fissata una precisa tempistica per l'adozione delle misure attuative>>.

E' espressamente previsto che le misure di sostegno di cui all'articolo in esame debbano rispettare i vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato ha la sua fonte primaria negli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune, fatta salva la possibilità di preventiva autorizzazione dell'aiuto medesimo, nonché fatto salvo un sistema di deroghe espressamente individuato.

Sono considerati aiuti di Stato le misure che rispondono ai seguenti quattro requisiti:

- deve trattarsi di misure che comportano un trasferimento di risorse statali;
- devono conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività;
- devono essere selettivi e incidere sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti;
- devono avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

L'articolo 88 del Trattato conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti ("obbligo di notifica"). La mancata ottemperanza da parte degli Stati membri a tale obbligo di notifica preventivo fa sì che l'aiuto sia considerato illegale fin dall'inizio, con conseguente obbligo di restituzione del beneficio.

Tra le discipline che la giurisprudenza ha qualificato "aiuto di Stato" si segnalano alcuni prestiti agevolati e garanzie statali (dec. della Commissione 89/348/CEE del 23 novembre 1988, sentt. 24 ottobre 1996, in C-62/95 e 63/95, 5 ottobre 2000, in C-288/96) e alcuni conferimenti di capitale da parte dello Stato o di un ente pubblico

nelle imprese (sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89).

Si segnala che, con particolare riferimento alla presenza di privilegi di carattere patrimoniale in favore dello Stato, la Corte di Giustizia ha elaborato alcuni principi in merito alla c.d. *golden share*, ossia al possesso di una partecipazione complessiva al capitale sociale dotata di diritti speciali (sentenze della Corte di Giustizia relative alle cause Spagna C-463/00, Francia C-483/99, Belgio C-503/99 e Paesi Bassi C-282/04 e C-293/04). In riferimento alle due ultime cause citate, nella sentenza del 28 settembre 2006 la Corte ha stabilito che <<costituisce limitazione alla libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art. 56 TCE, l'introduzione ed il mantenimento – a seguito di un'attività di privatizzazione di ente pubblico - di una partecipazione al capitale dotata di diritti speciali (cosiddetta *golden share*) il cui esercizio - da parte dello Stato - non sia giustificato da puntuali ragioni imperative di interesse generale (nella specie, il mantenimento del servizio postale universale), potendosi influenzare, determinare ovvero escludere l'adozione di decisioni gestionali importanti per l'attività della società. L'attribuzione di tali prerogative non comporta infatti un mero effetto dissuasivo nei confronti dei potenziali investimenti nel portafoglio dell'ente privatizzato ma limita di fatto la partecipazione effettiva alla gestione della società da parte degli altri azionisti>>.

Si segnala che il recente regolamento (CE) n. 800/2008 (*Regolamento generale di esenzione per categoria*)¹⁰ dichiara la compatibilità con il mercato comune di alcune categorie di aiuti.

Il **comma 2** abroga espressamente l'art. 9, co. 3, del citato d.-l. n. 112 del 2008.

L'abrogazione trova fondamento nel fatto che il comma 3 risulta superato dalle innovazioni apportate dall'articolo in commento.

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, del d.-l. n. 112 del 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti (Economia e finanze, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole, alimentari e forestali), si doveva approvare entro il 24 agosto 2008 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 112) una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, che avrebbe definito le modalità attuative e indicato le risorse necessarie per l'applicazione delle misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.

Altresì, l'art. 9, co. 3, ribadiva l'applicazione delle modalità di utilizzo delle disponibilità giacenti sui conti correnti intestati all'Agenzia previste dalla normativa vigente.

¹⁰ Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

L'articolo 2 in esame riveste - in gran parte - natura procedurale, poiché la concreta individuazione degli strumenti da utilizzare a sostegno dei settori in crisi richiamati è demandata ad appositi decreti interministeriali.

Articolo 3, comma 1
(Finanziamento della Presidenza italiana del G8)

1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n.165, e 22 dicembre 2006, n.179, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n.94 del 24 aprile 2007 e n.118 del 23 maggio 2007, di

applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n.14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.256 del 3 novembre 2006;

c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n.166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.123 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

L'articolo 3, comma 1, autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8.

Si segnala che il disegno di legge di iniziativa governativa "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (collegato alla manovra di finanza pubblica) all'esame della Camera dei deputati (atto Camera 1441-ter-A) prevede, all'articolo 5, comma 10, la destinazione di risorse per interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenersi in Italia nel 2009.

L'Italia assumerà nell'anno 2009 la Presidenza del G8, con conseguenti e rilevanti responsabilità di tipo organizzativo in relazione alle dimensioni dell'evento che comporterà la partecipazione delle rappresentanze dei Paesi appartenenti al G8 - Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada e Russia. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007¹¹ ha dichiarato «grande evento» tutte le manifestazioni e

¹¹ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007

gli incontri connessi alla Presidenza del G8 che si terranno nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

L'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 343/2001¹² equipara lo stato di "grande evento" allo stato di emergenza derivante da calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari per le conseguenti iniziative di protezione civile; si applica, quindi, l'articolo 5, della legge 225/1992¹³ che prevede:

- la delibera di stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi;
- per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi può avvalersi di commissari delegati e il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio;
- le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate;
- al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applicano specifiche sanzioni (articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827);
- le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

¹² Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".

¹³ Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

- i provvedimenti adottati non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il finanziamento della spesa è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289/2002¹⁴.

Il citato articolo 61 della finanziaria 2003 (legge 289/2002) ha istituito, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/1998¹⁵, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale (indicate nell'allegato 1 della medesima legge finanziaria 2003) nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative sopra citate, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

- c) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

Come si legge nella relazione tecnica, il finanziamento è reperito:

- per l'importo di 121,956 milioni, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006;
- per l'importo di 111,044 milioni, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013.

La norma non comporta effetti finanziari in quanto l'utilizzo delle risorse soggiace comunque ai vincoli di spesa delle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

¹⁴ Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

¹⁵ Legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse".

Il comma 1, lettera a) reperisce 18,266 milioni dalle delibere CIPE 265/2006¹⁶, e 179/2006¹⁷ che hanno ad oggetto l'assegnazione alle regioni di somme per le aree depresse, in particolare relativamente all'applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003; con tali delibere sono state introdotte regole di sanzione per ritardi nella programmazione e nella stipula di impegni delle risorse assegnate.

Il comma 1, lettera b) reperisce 103,690 milioni dalle assegnazioni alla regione Sardegna delle risorse per le aree sottoutilizzate (periodo 2004-2007) di cui alla delibera CIPE 20/2004¹⁸, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 14/2006¹⁹.

Il comma 1, lettera c) reperisce 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 166/2007²⁰, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

¹⁶ Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 165/2006 "Aggiornamento dati decurtazione risorse delibere CIPE numeri 36/2002 e 99/2005 e conseguente riassegnazione. (Deliberazione n. 165/2006)".

¹⁷ Del.CIPE 22-12-2006, n. 179/2006 "Applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/2003. Decurtazione delle risorse. (Deliberazione n. 179/2006)".

¹⁸ Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 20/2004)".

¹⁹ Del.CIPE 22-03-2006, n. 14/06 "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro. (Deliberazione n. 14/06)".

²⁰ Del. 21-12-2007, n. 166/2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate. (Deliberazione n. 166/2007)".

Articolo 3, commi 2-5

(Definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria)

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n.103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n.2668 del 28 settembre 1997, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* n.228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 3 danno attuazione a previgenti disposizioni relative alla definizione delle posizioni dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini per i versamenti tributari e contributivi nelle regioni Marche e Umbria, colpite da eventi sismici nel 1997.

Per la precisione, le disposizioni richiamate sono l'art. 2, co. 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e l'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 61 del 2008²¹.

L'art. 2, co. 109, della legge finanziaria per il 2008 prevede la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con d.P.C.m., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 2, co. 1, del d.l. n. 61 del 2008 autorizza - ai fini dell'adozione del predetto d.P.C.m. - l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010, prevedendo, altresì, la necessaria copertura finanziaria.

L'art. 2, co. 109, della legge finanziaria per il 2008 precisa, altresì, che i destinatari della disposizione sono coloro che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari previste:

- dall'art. 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997;
- dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2728 del 22 dicembre 1997;
- dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998;
- coloro che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dall'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997.

Si ricordano brevemente le disposizioni richiamate dalle citate ordinanze.

L'art. 14 dell'ordinanza n. 2668/1997 prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma,

²¹ *Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile*, convertito dall'art. 1, co. 1, della legge n. 103 del 2008.

comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973²². La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei territori danneggiati dal sisma.

Il comma unico dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2728/1997 dispone che il termine di cui al richiamato art. 14 dell'ordinanza n. 2668/1997 è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa negli stessi comuni, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 2908/1998 proroga fino al 30 giugno 1999 il termine del 31 dicembre 1998 di cui agli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728/97. Gli adempimenti conseguenti alla ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30% della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

L'art. 13 dell'ordinanza n. 2668/1997 sospende, nei confronti dei soggetti residenti nei comuni gravemente danneggiati dal sisma, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge n. 41 del 1986. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

In base al **comma 2**, i soggetti interessati devono corrispondere il 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo²³, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti.

Gli adempimenti devono essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2009.

Pertanto, si tratta di una rateizzazione decennale.

²² *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

²³ Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da loro dovute, formato dall'ufficio per la riscossione tramite il concessionario. Nei ruoli, che possono essere ordinari o straordinari (questi ultimi sono formati in caso di fondato pericolo per la riscossione), sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti con il domicilio fiscale nei comuni compresi nell'ambito territoriale cui è riferito il ruolo. La riscossione mediante ruolo, disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) trova applicazione sia relativamente alle imposte sui redditi sia nell'ambito dell'intero sistema tributario, essendone stata estesa l'applicabilità anche all'IVA, all'IRAP e alle entrate degli enti locali.

La previsione di una rateizzazione agevolata comporta un onere quantificato, per il 2008, in 15 milioni di euro, a cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003)²⁴, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2, ultimo periodo, prevede – altresì - che il fondo di cui all'art. 6, co. 2, del d.-l. n. 154 del 2008²⁵, sia incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.

Quest'ultima previsione interviene su una norma contenuta in un decreto-legge in corso di conversione da parte del Parlamento.

Non appare evidente la ratio di tale incremento, né la sua eventuale giustificazione con ragioni di copertura finanziaria dell'articolo in esame.

Sul punto, la Relazione tecnica del Governo non reca indicazioni.

Questione analoga si pone con riferimento all'art. 1, co. 11, terzo periodo, del decreto in commento (cfr. la relativa scheda).

Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari – diversi dai versamenti – non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate.

In ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009.

I sostituti di imposta che – ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 1997²⁶ - hanno chiesto la sospensione dell'effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall'articolo in esame.

²⁴ Tale disposizione istituisce, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

²⁵ *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge (A.S. n. 1083).

Il comma 2 dell'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della finanziaria per il 2007. Il Fondo ha una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 mln per il 2010 e di 175 mln per il 2011.

²⁶ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997.

L'art. 14 dell'ordinanza n. 2668/1997 prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973²⁷. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei territori danneggiati dal sisma.

Il **comma 4** stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal **comma 2**, non determini l'inefficacia della definizione stessa.

In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

L'omesso o insufficiente versamento, a saldo o in acconto, delle imposte dovute in base alla dichiarazione è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997²⁸).

La medesima sanzione è applicata nel caso di omesso o insufficiente versamento di ritenute alla fonte.

L'omessa o insufficiente applicazione di ritenute alla fonte è, invece, soggetta ad una sanzione amministrativa pari al 20% delle somme non trattenute, oltre a quella prevista per il mancato versamento (art. 14 d. lgs. n. 471 del 1997).

Per quanto riguarda il tardivo versamento, l'art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997, che detta le norme relative al c.d. *ravvedimento* in vigore dal 1° aprile 1998, consente di sanare la violazione mediante il pagamento di una sanzione in misura ridotta (un ottavo del minimo della sanzione, la quale è pari al 30% dell'importo non versato: dunque il

²⁷ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

²⁸ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

3,75% dello stesso), maggiorata degli interessi legali calcolati su base giornaliera, entro trenta giorni dal termine previsto per l'adempimento.

Si prevede che – per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze - si applichino le disposizioni dell'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973²⁹ e dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999³⁰, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive.

L'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina le iscrizioni a ruolo, prevedendo che siano iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*bis* e 36-*ter*, del d.P.R. n. 600 del 1973³¹, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

L'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 disciplina dettagliatamente l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Si prevede – tra l'altro - che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici siano iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

Si stabilisce che - per le somme iscritte a ruolo oggetto della sospensione - il mancato versamento alle prescritte scadenze comporti la riscossione coattiva delle rate non pagate.

Il **comma 5** rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello a mezzo del quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria.

Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

²⁹ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

³⁰ *Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.*

³¹ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. <u>10</u> , 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione"
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"
53	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1061 "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008"
54	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
55	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari
56	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 in materia di disciplina dell'attività venatoria
57	Dossier	Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
58	Dossier	Spunti informativi attinenti alla ricerca sul nucleare
59	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1078 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
60	Dossier	Libano

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".